

PIANO DI INCLUSIONE 2021-22

Premessa

Il Liceo G. D. Romagnosi garantisce il diritto all'apprendimento di tutti gli studenti attraverso l'individuazione di pratiche condivise dal personale della scuola e l'attuazione delle collaborazioni necessarie con istituzioni ed enti locali.

Secondo l'ICF *“il Bisogno Educativo Speciale è qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento, permanente o transitoria, in ambito educativo e/o apprenditivo, dovuta all'interazione dei vari fattori di salute e che necessita di educazione speciale individualizzata”*. Si considerano tra questi:

1. le disabilità certificate previste dalla legge n. 104/1992;
2. i disturbi evolutivi specifici, ossia disturbi dell'apprendimento previsti dalla legge n. 170/2010;
3. altri Bisogni Educativi Speciali, dovuti a particolari situazioni di svantaggio socio-economico, linguistico o culturale (cfr. Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 e della circolare MIUR n. 8 del 6 Marzo 2013), come studenti neo-arrivati in Italia o con difficoltà linguistiche nell'uso dell'italiano, ovvero ancora studenti con particolari situazioni di salute o in ospedale o soggetti a cure mediche particolarmente gravose.

I docenti sono chiamati a formalizzare i diversi percorsi. Per gli alunni certificati ex L. 104/1992 e in possesso di certificato di integrazione scolastica viene redatto un Piano Educativo Individualizzato, alla cui predisposizione concorrono anche gli esperti dell'AUSL durante specifici incontri del gruppo operativo; il Piano viene deliberato dal Consiglio di classe e firmato dal Dirigente scolastico, dai docenti, dall'AUSL e dalla famiglia (ciascuno per la parte di propria competenza).

Per gli alunni certificati ex L. 170/2010 viene redatto un Piano Didattico Personalizzato, deliberato dai Consigli di classe e firmato dal Dirigente scolastico, dai docenti e dalla famiglia (per la parte di propria competenza).

Per tutti gli altri studenti, seppure non certificati, ma con Bisogni Educativi Speciali i Consigli di classe procedono con modalità differenti a seconda dei diversi casi, generalmente redigendo un Piano Educativo Individualizzato.

La finalità di tutto il processo educativo e formativo scolastico è il conseguimento, da parte dell'alunno, del successo formativo, ossia del conseguimento degli obiettivi possibili all'interno delle competenze stabilite nella programmazione. Il successo formativo può – in taluni casi – non coincidere con l'accesso alla classe successiva o con il conseguimento del diploma finale.

La situazione del Liceo

Nel liceo Romagnosi il numero di studenti certificati ex L. 104/1992 è molto basso ed in alcuni casi tali studenti, non in possesso di certificato di integrazione scolastica, hanno affrontato e affrontano gli studi senza bisogno di particolari specificazioni del percorso didattico.

Sono invece in costante aumento sia gli studenti certificati ex L. 170/2010, sia studenti di cui i consigli di classe hanno riconosciuto i Bisogni Educativi Speciali per la presenza di gravi situazioni

di salute, con ricovero ospedalieri o presso strutture specializzate – in particolare per disturbi legati all'alimentazione – o per situazioni familiari difficili o in presenza di difficoltà linguistiche o socio-culturali: infatti, anche se il numero di stranieri è complessivamente modesto, il loro numero è andato via via aumentando, richiedendo – in taluni casi – particolari attenzioni didattiche.

Va comunque ricordato che la grande maggioranza degli studenti con Bisogni Educativi Speciali, sia certificati, sia non certificati, hanno concluso positivamente – e talvolta con risultati molto buoni – il percorso scolastico quinquennale. Solo in pochi casi, e per esclusive ragioni dovute a gravissime condizioni di salute, il percorso scolastico non è stato completato nel nostro Liceo o è stato del tutto interrotto.

Il Dirigente Scolastico è garante del processo di integrazione dell'alunno disabile. A tal fine assicura alla scuola il reperimento delle necessarie attrezzature in caso di esigenze precise dell'alunno; la richiesta di organico di docenti di sostegno; la collaborazione anche con Enti e Associazioni di volontariato per assicurare l'inclusione dell'alunno.

Nella scuola è presente un Gruppo di Lavoro per l'Inclusione, a cui competono tutte le problematiche relative ai BES e che comprende il Dirigente scolastico, la Docente Referente alunni H, DSA e BES, uno studente, un genitore e un rappresentante del personale ATA; tale gruppo opera allo scopo coinvolgendo se necessario psicologi, neuropsichiatri, logopedisti indicati dalle ASL, ed in generale tutte le professionalità necessarie a seconda delle diverse situazioni.

E' presente inoltre una Docente Referente per lo Sportello d'Ascolto.

Procedure del percorso di inclusione

Il protocollo di accoglienza prevede un incontro conoscitivo tra la famiglia dello studente certificato ex L. 104/1992 ovvero ex L. 170/2010, e il Coordinatore di Classe, che ne informa poi il Consiglio per la redazione del Piano Educativo Individualizzato, ovvero del Piano Didattico Personalizzato, o per la definizione di altri strumenti didattici. Quanto redatto dal Consiglio di viene esaminato dal Docente Referente d'Istituto.

Il PEI o il PDP viene concordato dal Consiglio di Classe di norma entro il 30 novembre se la situazione è nota sin dall'inizio delle lezioni, ovvero entro due mesi dalla sua definizione, qualora il caso emerga ad anno scolastico iniziato. Nel frattempo, i docenti del Consiglio si impegnano a prendere visione della diagnosi e dei documenti (PEI o PDP) precedenti ove esistenti, a osservare lo studente in apprendimento, a incontrare la famiglia e a confrontarsi con i colleghi al fine di stabilire gli strumenti dispensativi, le strategie compensative e le modalità di valutazione.

Per gli studenti certificati L. 104/1992 il PEI è frutto anche di un confronto con il Servizio di Neuropsichiatria Infantile e Adolescenziale dell'AUSL competente per territorio. Anche per gli studenti certificati ex L. 170/2010 è opportuno un confronto con il medesimo servizio prima della stesura definitiva del PDP.

La famiglia viene successivamente convocata dal Coordinatore di Classe per la lettura e la condivisione del percorso elaborato e per dividerne l'attivazione – ciascuno secondo le proprie competenze. La redazione e l'attuazione del PEI o del PDP richiedono ovviamente una efficace collaborazione tra scuola e famiglia, nel rispetto delle reciproche competenze e ruoli.

Nel corso dell'anno il PEI o il PDP è comunque soggetto a monitoraggio da parte del Consiglio di Classe, che ne valuta l'efficacia in itinere anche apportando eventuali modifiche o integrazioni previo accordo con la famiglia.

Studenti certificati ex L. 104/1992

Per gli studenti certificati ai sensi della L. 104/1992, ed in possesso di certificato di integrazione scolastica, sono attuati interventi specifici, concordati con la famiglia e gli specialisti AUSL, soprattutto in merito al percorso formativo (didattica personalizzata oppure individualizzata). In alcuni casi, dove manca la certificazione scolastica, ovvero su richiesta della famiglie interessate

sentiti gli specialisti AUSL, non viene predisposto il Piano didattico personalizzato, ritenendo possibile per l'alunno/a affrontare la programmazione standard.

Il Piano Educativo Individualizzato, per gli studenti certificati L. 104/1992 e con certificato di integrazione scolastica, contiene:

1. progettazioni didattico-educative riferite ai livelli minimi attesi per le competenze in uscita;
2. supporti all'apprendimento quali: tempi delle verifiche, condivisione degli appunti scolastici, gradualità delle proposte curriculari anche con eventuali ausili didattici; modalità valutative.

Il piano specifica se gli obiettivi di cui al punto 1) sono i medesimi attesi per gli altri studenti (il che comporta, se gli obiettivi sono raggiunti, la prosecuzione regolare degli studi sino al conseguimento del diploma) ovvero se gli obiettivi sono significativamente diversi da quelli comuni al resto della scuola, tali da consentire l'ammissione alla classe successiva o il superamento dell'esame finale di Stato previa semplice certificazione delle competenze raggiunte in base al suddetto piano personalizzato. Per i casi di studenti certificati L. 104/1992 di particolare gravità, il Piano Educativo Individualizzato può infatti prevedere un percorso che si conclude, anno per anno, con una certificazione delle competenze raggiunte.

Il Piano Educativo Individualizzato, tenendo conto delle condizioni dello studente e delle risorse presenti nella scuola, può prevedere attività didattiche ed educative molto specifiche, sulla base di quanto concordato nel corso degli incontri fra docenti, neuropsichiatra AUSL e famiglia.

Studenti certificati ex L. 170/2010

Per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento – che ai sensi della L. n. 170/2010 comprendono dislessia, disortografia, disgrafia, discalculia – è prevista una programmazione didattica individualizzata, che permetta allo studente il raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati per ogni singola disciplina, tenendo conto del suo specifico disturbo. A tale fine, è necessaria una diagnosi specialistica di medici e/o psicologi, che contenga informazioni sul profilo neuropsicologico dell'alunno e delle compensazioni da attuare.

Il Piano Didattico Personalizzato è di norma suddiviso in due parti: la prima contiene i dati di chi ha fornito la segnalazione, quelle pervenute dalla famiglia ed i risultati del lavoro di osservazione svolto a scuola, le specifiche difficoltà riscontrate nell'allievo e i suoi punti di forza.

Gli elementi sono costituiti da:

- dati dell'alunno;
- descrizione del funzionamento delle abilità strumentali;
- caratteristiche del processo di apprendimento (strategia normalmente utilizzate dall'alunno nello studio; strumenti utilizzati fino ad ora dall'alunno nello studio).

Nella seconda parte, per ogni singola disciplina, di norma i docenti definiscono gli obiettivi ed i contenuti fondamentali che l'allievo deve acquisire nell'anno scolastico, con la definizione delle metodologie più adatte ad assicurare l'apprendimento e gli strumenti compensativi e dispensativi necessari a sostenerlo.

Tali dati sono costituiti da:

- individuazione di eventuali modifiche degli obiettivi specifici di apprendimento previsti dai piani di studio;
- strategie metodologiche e didattiche utilizzate;
- attività programmate per la classe;
- eventuali misure dispensative;
- eventuali strumenti compensativi;
- criteri e modalità di verifica e valutazione delle verifiche.

Trattandosi ovviamente di piani personalizzati, la seconda parte può anche essere molto diversa da alunno ad alunno. Infatti, in alcune situazioni è opportuno e doveroso entrare nel dettaglio di ogni

singola disciplina, in altri casi è sufficiente un discorso generale valido per tutte le discipline; in altri casi ancora sono specificati i percorsi solo di talune discipline.

Alunni con altri Bisogni Educativi Speciali, non certificati (alunni con svantaggio socio- economico, linguistico o culturale, o con precarie situazioni di salute)

I consigli di classe, nella sola componente docente, sulla base della documentazione e delle eventuali certificazioni presenti nella scuola, o in seguito a confronto con le famiglie interessate, o con operatori sociali, e comunque al termine di una attenta osservazione degli studenti, compresi gli studenti provenienti da famiglie non italofone, o con cittadinanza non italiana, di norma in accordo con le famiglie stesse, possono dichiarare che alcuni alunni hanno Bisogni Educativi Speciali (BES), sulla base della Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e le successive circolari.

Di conseguenza, la scuola mette in atto gli strumenti idonei a migliorare l'azione educativa nei loro confronti, articolando un percorso che superi la condizione di svantaggio individuale in armonia con gli obiettivi didattici del gruppo-classe. Il Consiglio di classe perviene pertanto ad una programmazione personalizzata, che può comportare la stesura di un Piano didattico personalizzato, ovvero una serie di accordi – da formalizzare in sede di consiglio di classe - fra i docenti, gli studenti e la famiglia, al fine di assicurare il successo formativo.

In casi particolari, in accordo con le famiglie e con le autorità sanitarie, possono essere intrapresi percorsi di “scuola in ospedale” o di “scuola domiciliare”, nei limiti delle risorse assegnate, delle disponibilità dei docenti, tenendo conto delle diverse situazioni concrete. Se possibile, possono essere attivati percorsi di Didattica a distanza.

Principale Normativa di Riferimento

Legge quadro 104/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili.

DPR. n° 275/99 (norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59)

Art. 45 del DPR n° 394/99 (normativa riguardante il processo di accoglienza)

Legge Quadro 170/2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”

Nota dell'USR alla legge 170/2010

DM 12 luglio 2011 “Linee guida per il diritto degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento”

Direttiva Ministeriale 27 Dicembre del 2012 “Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica”

Circolare Ministeriale 06 Marzo 2013 “Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica –indicazioni operative”

Nota regionale prot.13588 del 21 agosto 2013 “Bisogni Educativi Speciali. Approfondimenti in ordine alla redazione del Piano Annuale per l'inclusività nell'ottica della personalizzazione dell'apprendimento.”

Decreto Legislativo n.66 del 13 aprile 2017 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.”

Decreto Legislativo n.62 el 13 aprile 2017 - Sperimentazione didattica studente-atleta di alto livello (D.M. 279 10/04/2018)

Nota Miur 03.04.2019, prot. N. 562 “Alunni con bisogni educativi speciali. Chiarimenti. Alunni con alto potenziale intellettuale”

DLGS.N.96 del 7 agosto 2019 “Disposizioni integrative e correttive al Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.66, recante: “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Accordi di programma e protocolli definiti a livello provinciale

1. Accordo Provinciale di Programma Legge 104
2. Protocollo di Intesa DSA
3. Protocollo Somministrazione Farmaci